


Pubblicato il 14/02/2022

N. 01726/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06585/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6585 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rosanna Boglietti, Valentina Boragno, Michela Cervetto, Antonella Cottone,
Massimo D'Alessio, Floriana Ghione, Simonetta Minetti, Agostino Salpietro,
rappresentati e difesi dagli avvocati Diego Vaiano, Alessandro Carlo Licci Marini,
Massimo Occhiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il
Sistema Educativo di Istruzione e Forma, non costituito in giudizio;

nei confronti

Consorzio Interuniversitario Cineca, Luigi Nunziata, Gabriella Paganin, Lorenzo Zampieri, non costituiti in giudizio;

Claudia Notaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento degli atti impugnati nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, nonché per l'accesso agli atti di cui al terzo ricorso per motivi aggiunti:

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Claudia Notaro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

1. Con istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a. formulata nell'ambito del terzo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente chiede l'ostensione della documentazione in formato digitale relativa al concorso oggetto di causa, tra cui gli elaborati e le griglie di valutazione della prova scritta computer-based dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D. 1205 del 1° agosto 2019, nonché i verbali di correzione riferiti ai candidati inseriti nella suddetta graduatoria e ogni documento correlato ai predetti atti.

2. Nel predetto ricorso, la parte ricorrente denuncia di aver presentato rituale richiesta alla p.a., alla quale non sarebbe stato dato riscontro alcuno nei termini di legge di 30 giorni, sicché sarebbe formato il silenzio diniego ex art. 25, comma 4, L. 241/1990.

3. L'amministrazione non ha controdedotto alcunché in merito.

4. L'istanza è fondata e va accolta nei limiti e con le condizioni di cui infra.

5. Pur non essendo del tutto chiaro per quale ragione la ricorrente ritiene essenziale il menzionato accesso ai fini della propria difesa nel presente giudizio, è noto che non spetta al giudice dell'ostensione sindacare nel merito detta richiesta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza del 18 marzo 2021 n. 4).

Pertanto conformemente a quanto statuito in merito alla vicenda concorsuale in analisi da altre pronunzie giurisdizionali (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n. 2293 e Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2021, nn. 451 e 587) la domanda merita accoglimento.

6. Non può però essere accolta la richiesta di disporre con ordinanza l'esibizione in giudizio da parte del Ministero dell'Istruzione di tutti gli atti e i documenti richiesti dalla ricorrente.

Infatti, la non perfetta specificazione e indicazione di quali atti esattamente la ricorrente intenda ottenere, in uno con la non palese necessità di disporre nel presente giudizio, induce a ritenere che, con il presente provvedimento, previo accertamento dell'inadempimento denunziato, sia sufficiente ordinare all'amministrazione di concedere l'accesso richiesto dalla ricorrente, con spese di ricerca, scannerizzazione ed eventuale copia, ovvero creazione di un link per l'accesso, a carico della stessa ricorrente.

7. Al riguardo si rammenta che, nella predetta sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2021, nn. 451, che il collegio condivide, si legge che: *"2.6.3 Infine, la pretesa ostensiva non potrebbe essere disattesa neanche sulla base di difficoltà organizzative, correlate all'elevato numero degli istanti e dei documenti oggetto di ostensione, suscettibili di essere incontrate dall'Amministrazione nell'evasione delle istanze di accesso."*

Al riguardo, sebbene la capacità dell'apparato organizzativo di evadere le istanze de quibus meriti di essere apprezzata nel valutare il carattere sproporzionato ed emulativo della pretesa ostensiva, non potendosi gravare l'Amministrazione di un carico di lavoro irragionevole, idoneo a pregiudicare il buon andamento amministrativo, non funzionale alla tutela della posizione giuridica dell'istante,

nella specie, emerge che:

- da un lato, come osservato, ciascun appellato ha chiesto l'accesso agli atti riguardanti un numero limitato di concorrenti ammessi alle prove orali, nonché le istanze di accesso risultano, comunque, necessarie per la cura e la tutela degli interessi giuridici degli istanti;

- dall'altro, la capacità organizzativa dell'Amministrazione di riscontrare le istanze di parte deve essere apprezzata anche tenendo conto delle modalità di formazione, conservazione ed esibizione dei documenti, ben potendo il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione agevolare le modalità di accesso documentale (cfr. artt. 15 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e 13 D.P.R. 12/04/2006, n. 184).

Avuto riguardo a tale ultimo aspetto, si osserva che i documenti per cui è controversia presentano un formato digitale e risultano accessibili attraverso una piattaforma informatica; come emergente sia dal diniego parziale impugnato in prime cure, che dava atto della possibilità di accedere ai documenti nell'area "altri servizi" di Polis, sia dalla disciplina dettata dal bando di concorso rilevante nell'odierno giudizio, incentrata sullo svolgimento delle prove secondo modalità computerizzate (cfr. art. art. 8, comma 2, bando, secondo cui "Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova).

L'utilizzo delle tecnologie informatiche nella formazione, conservazione e trasmissione della documentazione amministrativa non può non influire, anche, sull'adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni, in quanto, consentendo di superare le difficoltà organizzative legate al formato analogico del documento, in specie afferenti all'estrazione di copia e alla sua consegna materiale presso l'ufficio detentore (art. 7 D.P.R.

12/04/2006, n. 184), rende sostenibile per l'apparato amministrativo anche l'evasione di un ingente numero di istanze di accesso o comunque l'esibizione di un numero complessivamente elevato di documenti richiesti; con conseguente insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento delle relative pretese ostensive. Nella specie, inoltre, l'accesso documentale non potrebbe neanche pregiudicare le esigenze di speditezza delle operazioni concorsuali, tenuto conto che, come rilevato dal Tar, "siffatta procedura come noto si [è] conclusa con il decreto del 1.8.2019 di approvazione della graduatoria di merito conclusiva".

Se ne ricava che, in quel caso, da un lato l'accesso era circoscritto nella sua consistenza oggettiva, dall'altro l'accesso è stato concesso in sede extraprocessuale.

8. Alla soluzione di cui sopra non osta il carattere endoprocessuale, nella presente fattispecie, dell'azione ex art. 116 c.p.a. intrapresa dalla ricorrente, giacché la stessa ha preferito detta opzione rispetto a quella della richiesta al collegio di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per cui il collegio può liberamente ritenere che, nel caso di specie, sia equo e proporzionato concedere l'ostensione in sede extraprocessuale.

In effetti non appare opportuno che l'accesso avvenga tramite deposito in giudizio anche considerando la notevole mole di documenti che appaiono richiesti e la necessità per le parti di valutarli attentamente prima di depositarli nella presente sede, oltre alla libertà per l'amministrazione di prescegliere il metodo più appropriato per l'esecuzione dell'ostensione.

9. Del resto, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.a.: *"In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio."*

Ed in base al comma 4 del medesimo articolo *"Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto,*

la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità”.

Pertanto, da un lato la disposizione codicistica non impone una modalità specifica di ostensione in caso di accoglimento in sede endoprocessuale del ricorso in tema di accesso, dall'altro lato, specificando che l'istanza può essere decisa anche con la sentenza che definisce il giudizio, concede al giudice il più ampio margine di apprezzamento anche in relazione alle modalità.

10. Inoltre, occorre precisare che l'accesso deve essere concesso solo con riguardo agli elaborati corretti dalla sottocommissione o dalle sottocommissioni che ha o hanno corretto l'elaborato delle ricorrenti, considerando che detti elaborati rappresentano già un campione altamente rappresentativo degli orientamenti del seggio di concorso.

11. Nelle more dell'accesso, appare comunque necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso in questione, autorizzando la notifica nei loro confronti mediante pubblici proclami, così come chiesto, con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, nei sensi e termini indicati nell'ordinanza n. 836/2019 di questa sezione.

12. Alla luce di quanto sopra la causa appare matura per la decisione e, pertanto, il collegio ritiene di fissare l'udienza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- accoglie la domanda di accesso agli atti nei sensi alle condizioni e con i limiti di cui in motivazione, accordando all'amministrazione 30 (trenta) giorni per procedervi;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa l'udienza pubblica del 25 ottobre 2022 per il merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione di TAR Lazio - Roma, Sez. III *bis*, ord. 14 febbraio 2022, n. 1726 - ricorso R.G. 6585/2019, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

Il processo può essere seguito consultando il sito <www.giustizia-amministrativa.it> secondo le modalità ivi rese note.